

TAR CALABRIA

Estratto del ricorso n. 389/2008

"Notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, disposta dal TAR Calabria - Sezione di Reggio Calabria con Ordinanza Presidenziale n. 12 dell'11 - 12/09/2008."

Si rende noto che è pendente dinanzi al TAR Calabria - Sezione di Reggio Calabria ricorso giurisdizionale recante R.G. n. 389/2008 promosso da Radio Tele Spazio S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Tony Boemi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele e Francesco Mirigliani con elezione di domicilio in Reggio Calabria, via Possidonea, n. 28, presso lo studio dell'avv. Daniela Catanoso.

Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, per l'annullamento, previa sospensiva della delibera n. 3 del 31.1.2008 del Commissario del predetto CO.RE.COM e della graduatoria approvata con tale delibera relativa al bando di concorso per l'attribuzione dei contributi per l'anno 2007 alle emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5.11.2004 n. 292

La ricorrente ha esposto in fatto di aver partecipato al bando di concorso di cui al D.M. 23.5.2007 per l'attribuzione dei contributi per l'anno 2007, per le sue due emittenti (Telespazio TV e Telespazio TV studio 3, ma nella graduatoria approvata non hanno trovato collocazione le richieste per la seg

motivazione: *"La Società Radio Tele Spazio SpA... non ha documentato l'effettiva instaurazione del regime di separazione contabile, in relazione alle sopra indicate emittenti".*

La ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: *"Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e dei presupposti, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 7 e segg. della l. 241/1990 e s.m. e i., nonché degli artt. 1, 3, 7 e 8 del D.M. 5/11/2004, n. 292".*

I motivi risultano svolti con l'esposizione delle ragioni del denunciato eccesso di potere per ragioni procedurali e sostanziali; della produzione di ogni necessaria documentazione e della infondatezza della pretesa di separazione della contabilità come preteso dal CORECOM.

La ricorrente chiede: *"L'annullamento in parte qua, previa "sospensiva", della delibera n. 3 del 31.1.2008 del Commissario del predetto CO.RE.COM e della graduatoria approvata con tale delibera, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e dipendente, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese".*

avv. Raffaele Mirigliani

